



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

***Decreto – Legge 21 giugno 2013, n. 69,
coordinato con la legge di conversione
9 agosto 2013, n. 98, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”***



Indice

Articoli di interesse per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Art. 3 bis Misure urgenti pagamento debiti degli ENTI del SSN”

Art. 13 Governance dell'Agenda Digitale Italiana”

Art. 13 bis Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione”

Art. 14 Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”

Art. 17 Misure per favorire la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”

Art. 17 ter Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese”

Art. 26 Proroghe in materia di appalti pubblici

Art. 26 bis Suddivisione in lotti

Art. 26 ter Anticipazione del prezzo

Art. 28 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Art. 29 Data unica di efficacia degli obblighi

Art. 29 bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'art. 13 del Decreto -Legge 13 agosto 2011, N. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 29 ter Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile n. 39

Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC

Art. 32 Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro

Art. 34 Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza.

Art. 42 Soppressione certificazioni sanitarie

Art. 42 bis Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria

Art. 42 ter Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità

Art. 43 Disposizioni in materia di trapianti

Art. 44 Riconoscimento del servizio prestato presso le Pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica.

Art. 49 Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario

Art. 49 ter Semplificazione per i contratti pubblici

Art. 78 Misure per la tutela del credito

Art. 84 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Art. 84 bis Modifica all'articolo 2643 del codice civile

Art. 84 ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni

TITOLO I “MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE”

CAPO I “Misure per il sostegno delle imprese”

ART. 3 bis “ Misure urgenti pagamento debiti degli ENTI del SSN”

Sposta dal 31.5.2013 al 30.6.2013 la data per proporre l'istanza per l'accesso all'anticipazione di liquidità per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 35/2013, convertito nella L. 64/2013, ai fini dell'adempimento, in via prioritaria, in funzione dell'adempimento alla diffida del Presidente Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 comma 174 del L. 311/2004: ovvero diffida ad adottare le misure necessarie per il ripianamento del disavanzo.

Sposta dal 30 giugno al 15 luglio, per l'anno 2013, il termine entro il quale il Presidente della Regione provvede, quale commissario ad acta (dopo la diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri non rispettata), ad adottare il bilancio di esercizio consolidato del SSR per determinare il disavanzo ed i provvedimenti per il suo risanamento.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.L. n. 35/2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della PA per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”: art. 3 “pagamento dei debiti del SSN.

Legge. n. 311/2004 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

CAPO II “ Misure per il potenziamento dell'Agenda dell'Italia Digitale”

Art. 13 “Governance dell'Agenda Digitale Italiana”

Istituisce la Cabina di Regia per l'Attuazione dell'Agenda Digitale Italiana introducendo il comma 2 all' art. 47 del D.L. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012.

Prevede che qualora non siano ancora stati adottati i regolamenti ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Decreti Ministeriali previsti dal D.L. 179/2012, convertito nella Legge 221/2012, entro 30 gg. del 21.08.2013 - data di entrata in vigore della legge n. 98/2013 - , vi provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle seguenti materie:

- Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia (art. 7 del DL 179/2012).
- Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (art. 12 D.L. 179/2012).
- Prescrizione medica e cartella clinica digitale (art. 13 D.L. 179/2012).
- Pagamenti elettronici (art. 15 D.L. 179/2012).



Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.L. n. 5/2012 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”:

D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”.

Art. 13 bis “ Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione”

Prevede l’emanazione di Linee Guida per l’accreditamento di conformità (alla normativa dei contratti pubblici) dei servizi e delle soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on – line e per il mercato elettronico da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione entro 180 gg dal 21.8.2013 - data di entrata in vigore della legge n. 98/2013 -.

Le P.A. possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on–line accreditate ponendole in competizione tra loro.

Se vi sono prodotti open source che non comportino oneri il loro utilizzo è prioritario.

Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate devono essere inseriti nell’elenco dei fornitori del SPC - Sistema Pubblico di Connettività -, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Art. 14 “ Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”

Prevede l’attribuzione automatica della PEC all’atto di richiesta del documento unificato o dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza, che dovrà poi essere attivata a cura del cittadino (aggiunge il comma 3 quater all’art. 10 del DL n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011). Tale disposizione troverà applicazione solo quando andrà a regime l’ Anagrafe Nazionale della Popolazione residente.

Il documento unificato sostituisce a tutti gli effetti il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (aggiunge il comma 3 quinquies dell’art. 10 del Decreto Legge n. 70/2011) e quando andrà a regime l’ Anagrafe Nazionale della Popolazione residente unirà su di un unico supporto informatico: Carta di Identità, Tessera Sanitaria e Codice Fiscale.

Esclude l’invio a mezzo fax dei documenti tra le PP.AA. (modifica l’ art. 47 comma 2 lettera c) del D.lgs n. 82/2005).

Nell’accertamento d’ufficio della veridicità delle informazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’amministrazione procedente provvede all’acquisizione delle suddette, dei dati e dei documenti che siano in possesso delle PP.AA., esclusivamente per via telematica (introduce il com. 3 all’art. 43 del DPR n. 445/2000).

Normativa oggetto di modifica o integrazione:



D.L. n. 70/2011 “Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia”

D. Lgs n.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”

DPR n. 445/2000 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Art. 17 “Misure per favorire la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”

Proroga al 30.06.2015 l’ istituzione del FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico - da parte della Regione e delle Province Autonome.

Dispone che nel FSE venga inserito il Dossier Farmaceutico, a cura della farmacia che effettua la dispensazione, per monitorare l’appropriatezza delle disposizioni farmaceutiche rispetto alla terapia.

Prevede che l’utilizzo dei dati contenuti nel FSE per le finalità di studio, ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico (art. 12 comma 1 lett. b) L. 179/2012, conv. L. n. 221/2012 e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 12 comma 1 lett. c) conv. L. n. 221/2012, convertito in Legge n. 179/2012, esclusivamente senza quelli identificativi degli assistiti.

Entro 90 gg dal 21.8.2013 - data di entrata in vigore della legge n. 98/2013- devono essere emanati uno o più decreti per stabilire i contenuti del FSE e del Dossier Farmaceutico

Obbligo per le Regioni di avvalersi di piattaforme tecnologiche/ infrastrutture per il FSE condivise a livello sovra regionale o di partecipare a quelle nazionali o a quella centrale.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

Modifica l’art. 12 del D.L. n 179/2012 recanti “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Art. 17 ter “ Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese”

Istituisce lo SPID – Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini ed imprese - a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale, adottato dalle PP.AA. nei tempi e secondo le modalità stabilite con DPCM, che definirà: a) gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche; b) le modalità di adesione da parte di cittadini ed imprese; c) le modalità per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale; d) tempi e modalità di adozione da parte delle PP.AA.

Con l’istituzione dello SPID le PP.AA. possono consentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante: Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi o Servizi offerti dal medesimo SPID.

Possibilità anche per le imprese di utilizzare lo SPID per la gestione dei propri utenti (modifica ed integra l’art. 64 del D.lgs n. 82/2005).



Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.lgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”

Capo III “Misure per il rilancio delle infrastrutture”

Art. 26 “ Proroghe in materia di appalti pubblici”

Le parole 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti **“31 dicembre 2015”**

Al primo periodo dell’art. 253 al comma 9-bis le parole “ai migliori cinque anni del decennio” sono sostituite dalle seguenti **“al decennio”** (modifica l’art. 253 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - *comma 9-bis – 15 bis – 20 bis.*)

I dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013 (modifica l’ art. 1 comma 418 Legge n. 228/2012).

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Legge n. 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Art. 26 bis “Suddivisione in lotti”

Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere in lotti funzionali. **Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.** (modifica l’ art. 2, comma 1-bis d.lgs 163/2006).

L’ **AVCP** - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici -, vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei **principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali** (modifica l’ art. 6, comma 5, d.lgs 163/2006).

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i dati concernenti il contenuto dei bandi, **con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis.**(modifica l’art. 7, comma 8, lettera a) d.lgs 163/2006).

Normativa oggetto di modifica o integrazione:



D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Art 26 ter “Anticipazione del prezzo”

Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

TITOLO II “SEMPLIFICAZIONI”

Capo I “Misure per la semplificazione amministrativa”

Art. 28 “Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento”

La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni quella responsabile del ritardo ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del *termine di conclusione del procedimento* amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di SILENZIO QUALIFICATO E DEI procedimenti relativi ai CONCORSI PUBBLICI, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a € 2000,00.

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990 (ovvero chiedere l'intervento del soggetto titolare del potere sostitutivo) nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimento in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'art. 2, comma 9-ter 241/1990 l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al d.lgs 2 luglio 2010 n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'art. 118 (procedimento di ingiunzione per il pagamento di diritti soggettivi di natura patrimoniale) dello stesso codice.



Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'art. 117 del codice del processo amministrativo avverso il silenzio della P.A. In tal caso congiuntamente al suddetto ricorso può proporsi la domanda per ottenere l'indennizzo.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza il Giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente al pagamento di una somma da due a quattro volte il contributo unificato.

In caso di condanna della P.A. la Segreteria del Giudice che l'ha pronunciata comunica la sentenza alla Corte dei Conti per il controllo della gestione ed alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

L'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalle legge , in tal caso le somme corrisposte e o da corrispondere a titolo di indennizzo sono da detrarre dal risarcimento (introduce il com. 1 bis all'art. 2 bis del D.Lgs n. 241/90).

NB: Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - 21.08.2013 -, AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AVVIO ED ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA INIZIATI SUCCESSIVAMENTE ALLA MEDESIMA ENTRATA IN VIGORE.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

ART. 29 Data unica di efficacia degli obblighi

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO, GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E DELLE AGENZIE fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1^ luglio o al 1^ gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivati dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione Europea.

Disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dello scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi (introduce il co. 1 bis all'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013).

Normativa oggetto di modifica o integrazione:



D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Art. 29 bis “Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all’art. 13 del Decreto -Legge 13 agosto 2011, N. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Le disposizioni dell’art. 13 comma 3 (fermo quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge n. 215/2004 , sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina , popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’art. 62 del t.u. di cui al d. lgs 267/2000.) non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra i 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 29 ter “Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile n. 39”

In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo n. 39:

(- Capo V Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività' professionale.

- Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.)

Gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

Art. 31 - Semplificazioni in materia di DURC

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Introduce l’obbligo per la stazione appaltante e per l’ente aggiudicatore di richiedere il DURC ai fini dell’accertamento d’ufficio , ex art. 43 DPR n. 445/2000, dell’esistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi o l’affidamento di sub appalti (modifica l’ art. 38 D.lgs 163/2006).



Introduce l'obbligo per la per la stazione appaltante di acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i sub appaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del sub appalto (modifica l' art. 118 D.lgs 163/2006).

Le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti di cui agli artt. 25,26,29,31,32 e 33 del D. Lgs 163/2006, , (art. 3 comma 1 lettera b) del DPR n. 207/2010) acquisiscono d'ufficio il DURC in corso di validità delle imprese sub appaltatrici ai fini del rilascio dell'autorizzazione al sub appalto per assenza dei requisiti di cui all'art. 2359 c.c. (ovvero non trovarsi nella situazione di controllo).

Il DURC ha validità 120 gg dalla data di rilascio anche ai fini della fruizione dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, statale e regionale.

Il titoli di pagamento devono essere corredati di DURC anche in formato elettronico

Le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti di cui agli artt. 25,26,29,31,32 e 33 del D. Lgs 163/2006, (art. 3 comma 1 lett b) del DPR n. 207/2010) nel caso in cui il DURC, che hanno acquisito d'ufficio - durante le fasi: a) della verifica dei requisiti, b) dell'aggiudicazione del contratto, c) della stipula del contratto, d) del pagamento degli stati di avanzamento, e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale - , segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e dispongono il pagamento direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi ,compresa, nei lavori, la cassa edile.

Gli enti preposti al rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento di quello già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare entro 15 gg, a mezzo pec o per il tramite del consulente del lavoro o degli altri soggetti di cui all'art. 1 della L. 12/79

IN MATERIA DI EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE CHE PREVEDONO L'ACQUISIZIONE DEL DURC:

Le amministrazioni pubbliche in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e dispongono il pagamento direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi ,compresa, nei lavori, la cassa edile.

IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI DI COFINANZIAMENTO EUROPEO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Le amministrazioni pubbliche procedenti al fine dell'ammissione delle imprese di tutti i settori sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario acquisendo d'ufficio il DURC (rilasciato in data non anteriore a 120 dalla data del rilascio).



Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

DPR n 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.4.2006 n. 163”.

Art. 32 “Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro”

Introduce, nell'ipotesi di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione:

- l'obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze - DUVRI;
- in alternativa all'elaborazione del suddetto DUVRI, e limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali (da individuarsi a mezzo di Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 90 gg dal 21.08.2013), il datore di lavoro committente può individuare un proprio incaricato, in possesso di specifica formazione, esperienza competenza, tipiche del preposto, per sovrintendere a tali cooperazioni e coordinamento. (modifica gli artt. 26 e 29 del D.Lgs n. 81/2008).

Per quanto riguarda i percorsi di formazione e di aggiornamento previsti per tutte le figure individuate dal D. Lgs n. 81/2008 (responsabili ed addetti al servizio prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) ove i contenuti coincidano in tutto o in parte è riconosciuto il credito formativo solo per la durata e per i contenuti corrispondenti erogati (modifica gli artt. 32 e 37 del D.lgs n. 81/2008).

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 34 “Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza.”

Introduce l'obbligo, per il medico del SSN o con esso convenzionato, dell'invio all'INPS esclusivamente per via telematica dei seguenti certificati: certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto e certificato di interruzione di gravidanza.

Tali modalità troveranno applicazione a decorrere dal 90° giorno da quello di entrata in vigore del Decreto Interministeriale che deve definire le modalità ed i servizi da utilizzare per l'invio (modifica l' art. 21 D. lgs 151/2001).



Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.Lgs n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53”.

Art. 42 “Suppressione certificazioni sanitarie”

Sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

Certificato di sana e robusta costituzione previsto da: art. 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; articolo 3, secondo comma, lettera f) del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402).

Limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.

Certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, previsti: dall’art. 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; art. 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; all’art. 5, secondo comma, numero 3) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, 1275.

Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, previsto da: art. 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, secondo comma, lettera c), del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; art. 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; art. 1, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.

Certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci, previsto all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Fermo restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori che rientrano nell’ambito della suddetta disciplina non si applicano le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici .

Sono poi previste una serie di abrogazioni riguardanti le disposizioni relative all’obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5, della legge n. 1293 del 1957.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:



R.D. 4 maggio 1925, n. 653 “Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione”.

R.D. 21 novembre 1929, n. 2330 “Regolamento per l’esecuzione del R. decreto –legge 15 agosto 1832 riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici”.

R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364 “ Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei Conti”.

DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della disciplina legislativa sull’apprendistato”.

L. n. n. 977/67 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”.

R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”.

DPR 21 agosto 1971, 1275 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 2 aprile 1968 n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico”.

Art. 42 bis: “Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria”

Per la pratica sportiva è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’art. 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.L. n. 158 del 2012 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Art. 42 ter: “Semplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidità”

Viene modificato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 agosto 2007 che individua le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante .



- a) I soggetti affetti da sindrome di down e talidomide, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'INPS;
- b) Il soggetto chiamato dall'Inps per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte;
- c) Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante *non perde il diritto a percepire l'emolumento economico* di cui è titolare anche se i verbali di vista non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, recante "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante".

Art. 43 "Disposizioni in materia di trapianti"

All'art. 3 terzo comma del regio decreto n. 773/1931 è aggiunto:

"i comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91"

1-bis – Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto legge n. 179/2012.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 " Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Art. 44 "Riconoscimento del servizio prestato presso le Pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica".

Al Decreto-legge n. 59/2008, convertito nella Legge 101/2008, all'art. 5 comma 1 è stato aggiunto *"Per il personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici e professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità"*, TALE CONDIZIONE NON SI APPLICA SE LA SOLUZIONE DI CONTINUITA' dipende dal passaggio dell'interessato ad una struttura sanitaria di cui alla Legge 10 luglio 1960, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di adeguare la disciplina del tirocinio a criteri che ne garantiscano l'effettivo svolgimento ed il suo adeguamento ai fini del miglior



esercizio della professione, si applica a decorrere dal secondo anno dalla entrata in vigore del DPR che deve riformare gli ordinamenti professionali (introduce il comma 5.1 all'art. 3 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011)

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D. L. n. 59/2008 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee".

D.L. n. 138/ 2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria per lo sviluppo"

Art. 49 "Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario"

Modifiche apportate al Decreto Legge n. 95/2012 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"

Art. 3 comma : le parole entro il "31.12.2012" sono sostituite dalle seguenti "*entro il 31.12.2013*".

Art. 4 - comma 1, lettera b): le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti "*31 dicembre 2013*" e le parole "a decorrere dal 1^a gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "*a decorrere dal 1^a luglio 2014*".

Art. 4 - comma 2, le parole "a decorrere dal 1^a gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "*a decorrere dal 1^a luglio 2014*".

Art. 9 - comma 4, il termine contenuto in questo articolo è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

2-bis Art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) comma 8, lettera d) le parole "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti "*trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004*;
- b) comma 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purchè la Regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma*".

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.L. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Art. 49 ter “Semplificazione per i contratti pubblici”

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (21 agosto 2013) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario è ACQUISITA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BANCA DATI DI CUI ALL'ART. 6 BIS DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” .

TITOLO III MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO VIII MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 78 “Misure per la tutela del credito”

Prevede una modifica sia dell'articolo 645 che dell'articolo 648 del codice di procedura civile.

All'art. 645 c.p.c. viene aggiunto un periodo al secondo comma che prevede che l'anticipazione di cui all'art. 163-bis, terzo comma (ovvero qualora il termine assegnato dall'attore, con la notifica della citazione, ecceda il minimo di 90 giorni, il convenuto costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza per la comparizione delle parti venga fissata con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall'attore) deve essere disposta non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

All'art. 648 viene modificato il primo comma e viene stabilito che la decisione sulla provvisoria esecuzione avvenga in prima udienza: il giudice è chiamato già alla prima udienza a valutare quelle ipotesi in cui concedere l'esecuzione provvisoria, consentendo l'esecuzione forzata, anche in pendenza del giudizio di opposizione.

Le modifiche apportate dal Decreto del fare trovano applicazione per i decreti ingiuntivi notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto, 21 agosto 2013.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

Art. 645 c.p.c “Opposizione” ed Art. 648 c.p.c “Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione”.

Art. 84 “ Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”



La mediazione civile e commerciale torna ad essere obbligatoria quale condizione di procedibilità per poter proporre l'azione giudiziaria nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari: tale disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore.

Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. (introduce il com. 1 bis all'art. 5 del D.lg. 28/2010):

Nozione di mediazione.

Attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. (modifica il com.1 art. 1 D.lgs. n. 38/2010)

Modalità e durata del procedimento di mediazione.

Viene instaurato tramite il deposito di una istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta (prima era quindici) giorni dal deposito della domanda.

Chi intende esercitare in giudizio l'azione adesso è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento con l'assistenza dell'avvocato.

Efficacia esecutiva ed esecuzione.

L'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato. Inoltre gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (sostituisce il co.1 art. 12 D.lgs. 28/2010).

Diritti di informazione dell'assistito.

L'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, ha il compito di informare l'assistito, chiaramente e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle



agevolazioni fiscali, oltre ch  dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione   condizione di procedibilit  della domanda giudiziale. La violazione degli obblighi di informazione, comporter  l'annullamento del contratto tra i due soggetti. Tali informazioni saranno contenute in un documento che verr  sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. In caso di mancata allegazione del documento, il giudice, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 informa la parte della facolt  di chiedere la mediazione.

Costi.

Nel caso in cui la mediazione sia condizione obbligatoria di procedibilit  o prescritta dal giudice, i costi sono contenuti ed  , altres , gratuita per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario avrebbero diritto al gratuito patrocinio.

Poteri del giudice

Fermo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 5 del D.lgs 28/2010, e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 del cit. articolo (procedimenti giudiziari per i quali   esclusa l'obbligatoriet  della mediazione civile e commerciale cui sono stati aggiunti i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile) il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, pu  disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione   condizione di procedibilit  della domanda giudiziale anche in sede di appello.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice pu  desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Clausola di mediazione.

Se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda   presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto" (sostituisce il com. 5 dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010)

Spese processuali.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio *corrisponde interamente* al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonch  al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.



Quando il provvedimento che definisce il giudizio *non corrisponde interamente* al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente (sostituisce l'art. 13 del D.lgs. 28/2010).

Le suddette modifiche si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. 98/2013, ovvero dal 21.08.2013.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

D.lgs 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"

Art. 84 bis "Modifica all'articolo 2643 del codice civile"

Art. 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione

Si aggiunge all'elenco degli atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c., il comma 12bis – *"gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"*.

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

Art. 2643 del codice civile.

Art. 84 ter "Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni"

All'art. 23 bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2014 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici *sono aggiunti gli artt. 5 quater – 5 quinquies – 5 sexies*

art. 5 quater - *nelle società direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs 165/2001, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'art. 2389 c.c per l'amministratore delegato ed il presidente del consiglio di amministrazione non può essere stabilito o corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.*

art. 5 quinquies - *nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001 che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

comma 5 quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

art. 5 sexies – *le disposizioni di cui ai commi 5- quater e 5 quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5 quater e 5 quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi comuni.*

Normativa oggetto di modifica o integrazione:

Decreto Legge n. 201 del 2011, art. 23-bis "compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.

Redatto a cura della Direzione Amministrativa

Avv. Vitina Lorusso ed Avv. Agnese Amalfi